

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 02155/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2155 del 2024, proposto da
Imam Ambiente S.r.l. – Società Unipersonale, in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Emilio Sani e Daniele Salvi, con
domicilio digitale eletto presso gli indirizzi PEC emilio.sani@milano.pecavvocati.it
e daniele.salvi@milano.pecavvocati.it;

contro

Comune di Carlentini, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Battaglia, con domicilio fisico eletto
presso l'Avvocatura Civica del Comune di Carlentini, Via Pietro Mascagni n 4 e
con domicilio digitale *ex lege* come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento, previa sospensiva

- della comunicazione inviata a mezzo pec alla IMAM Ambiente S.r.l. con prot. n.
24182/2024 del 24-09-2024 e datata 16 settembre 2024, con la quale il Comune di
Carlentini ha richiesto alla Società di procedere alla sottoscrizione del nuovo
schema di Convenzione Tipo per le misure di compensazione;

- della Delibera della Giunta Comunale di Carlentini n. 86 Del 5 settembre 2024 avente ad oggetto *“Ricognizione degli impianti fotovoltaici ricadenti nel territorio ed avvio delle eventuali procedure di rivisitazione dei titoli autorizzativi, carenti delle compensazioni ambientali, spettanti al Comune di Carlentini - Approvazione schema tipo di convenzione”*;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Carlentini;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2025 il dott. Giovanni Giuseppe Antonio Dato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con ricorso notificato in data 14 novembre 2024 e depositato in data 29 novembre 2024 la deducente ha rappresentato quanto segue.

La società ricorrente è proprietaria di due impianti fotovoltaici siti nel Comune di Carlentini, in contrada Piano Monaci (foglio 58, particella 34 attualmente 281) denominato *“Carlentini 1”* e in contrada Tummarello (foglio 51, particelle 99 e 220, attualmente confluite nella particella 345) denominato *“Carlentini 2”*, di potenza pari rispettivamente a 997,92 kWp e 997,92 kWp.

Gli impianti sono stati autorizzati con provvedimenti rilasciati dall'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento dell'Energia con D.R.S. n. 400 e n. 401 del 6 ottobre 2010, inizialmente emessi a favore di Green Power Solution S.r.l. e poi trasferiti alla società ricorrente tramite voltura; le autorizzazioni sono state rilasciate a seguito di procedimento in conferenza di servizi nell'ambito del quale il Comune di Carlentini ha rilasciato parere favorevole.

Con deliberazione n. 86 del 5 settembre 2024 la Giunta del Comune di Carlentini ha adottato un nuovo schema di convenzione tipo per le misure di compensazione dovute a seguito della realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; in forza di tale nuovo modello si richiede alle società operanti nel settore di stipulare una convenzione per il riconoscimento delle misure compensative previste dal D.M. 10 settembre 2010, relativamente a tutti gli impianti situati nel territorio comunale per i quali sia stata presentata istanza di autorizzazione, nonché in riferimento agli impianti già autorizzati e realizzati o attualmente in costruzione. In tale delibera veniva richiesto alla Regione, in quanto Ente deputato al rilascio dell'autorizzazione, di provvedere alla rivisitazione dei titoli emessi in assenza di tale preventiva convenzione, in modo da renderli conformi al contenuto della nuova convenzione.

In data 24 settembre 2024 il Comune di Carlentini ha trasmesso a mezzo pec una comunicazione con la quale ha richiesto alla società ricorrente di sottoscrivere la nuova convenzione, dalla quale scaturirebbe l'obbligo di corresponsione delle misure compensative in relazione ad entrambi gli impianti.

La società ricorrente, con l'atto introduttivo del giudizio, ha proposto le domande in epigrafe.

1.1. Con ordinanza 23 dicembre 2024, n. 531 è stata accolta l'istanza cautelare ex art. 55, comma 10, cod. proc. amm., fissando per la trattazione nel merito del ricorso l'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2025.

1.2. Si è costituito in giudizio il Comune di Carlentini chiedendo di respingere il ricorso in quanto inammissibile ed infondato in fatto e in diritto.

1.3. All'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. La società ricorrente ha affidato il gravame ad unico ed articolato motivo di gravame con il quale ha dedotto i vizi di *Incompetenza; falsa applicazione di legge:*

in particolare violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 6, D.lgs. 29 dicembre 2003, n.387 e delle Linee Guida di cui al D.M. 10 settembre 2010, con particolare riferimento all'Allegato 2; violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 4 lett. f) del D.Lgs. 239/2004; eccesso di potere in particolare: carenza di istruttoria, carenza di motivazione, ingiustizia manifesta, contraddittorietà del provvedimento; violazione degli articoli 41 e 97 della Costituzione.

Dopo aver richiamato il contenuto della delibera n. 86 del 5 settembre 2024 della Giunta del Comune di Carlentini (circa lo “schema tipo convenzione” diretto alla regolamentazione della disciplina in materia di misure compensative), la società ricorrente ha lamentato che la stessa risulta viziata sotto diversi profili.

In primo luogo, la parte ricorrente ha dedotto la violazione espressa del D.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 il cui art. 12, comma 6, stabilisce che “*l'autorizzazione non può essere subordinata né prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e delle province*”; dunque, per l'esponente, non vi è dubbio circa la contrarietà a tale *ratio* della delibera impugnata la quale, determinando un obbligo di corresponsione delle misure a carattere generale ed indifferenziato, introduce di fatto, in maniera del tutto discutibile, un ulteriore requisito a cui le società saranno tenute ad adeguarsi al fine di ottenere il rilascio del titolo autorizzativo.

Peraltro, ha rilevato la deducente, nel caso in esame non è stata affatto dimostrata la ricorrenza delle condizioni necessarie per ritenere dovuta la compensazione a favore del Comune, subordinata all'accertamento della sussistenza di specifiche condizioni di impatto ambientale/territoriale dell'impianto.

In secondo luogo, dopo aver richiamato le Linee Guida introdotte dal D.M. 10 settembre 2010 e dall'Allegato 2 al Decreto, l'esponente ha rilevato che risulta palese la violazione da parte del Comune di Carlentini delle regole poste.

Le Linee guida, eliminando il rischio di ogni automatismo, definiscono la corresponsione di tali compensazioni come meramente eventuale, in quanto dipendente da una effettiva necessità valutata in relazione al singolo caso concreto: il provvedimento contestato, per la ricorrente, è illegittimo posto che impone delle

compensazioni che trovano la propria ragion d'essere unicamente nella circostanza che l'impianto venga realizzato all'interno del territorio del Comune (il nuovo schema predisposto dal Comune prescinde da ogni analisi relativa tanto alle concrete e specifiche caratteristiche dell'impianto, quanto a qualsivoglia impatto ambientale e territoriale).

Inoltre, per la parte ricorrente la Giunta si è sottratta dal disciplinare adeguatamente il contenuto delle misure compensative che vengono richieste: in particolare, è stato stabilito innanzitutto che almeno il 40% dell'importo annualmente versato, verrà utilizzato a copertura delle c.d. misure specifiche, le quali saranno successivamente proposte dal Comune a seconda delle proprie esigenze, richiesta che però elude i requisiti contenutistici minimi espressamente richiesti dalle Linee Guida (punto 2, lettera c) dell'Allegato 2) le quali richiedono che le misure siano "concrete e realistiche" e tengano conto delle specificità dell'impianto; inoltre, la parte rimanente dell'importo annuo complessivo (pari anche al 60%) integrerà invece le c.d. "misure per equivalente" (definite come "un contributo annuo economico"), dunque una misura compensativa a carattere puramente patrimoniale, che la società sarebbe tenuta a pagare al Comune unicamente in ragione della mera realizzazione e dell'esercizio del progettato impianto, in violazione delle disposizioni delle Linee Guida (la parte ricorrente ricorda come la giurisprudenza costituzionale ha da sempre chiarito l'esistenza del suddetto divieto di imposizione di misure compensative a carattere meramente patrimoniale quale condizione per il rilascio dei relativi titoli abilitativi, e quella amministrativa ha statuito che le misure in questione, oltre ad essere solo eventuali e correlate alla circostanza che esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attività, impianti ed infrastrutture ad elevato impatto territoriale, devono essere concrete e realistiche e non possono essere unilateralmente stabilite da un singolo comune).

Per la società ricorrente la delibera risulta altresì illegittima anche sul piano

procedimentale, per le ragioni che seguono.

Posto che la disciplina delineata dalle Linee Guida è chiara nel precisare che le misure debbano essere definite nell'ambito della conferenza di servizi, convocata nel contesto del procedimento finalizzato all'emanazione del provvedimento di autorizzazione unica (tali misure "non possono unilateralmente essere fissate da un singolo Comune": punto 2, lettera f), Allegato 2) la Giunta del Comune di Carlentini, per l'esponente, ha agito al di fuori dei propri limiti di competenza, in quanto privo del potere di autonoma imposizione delle compensazioni (e, nel caso di specie le conferenze di servizi si sono già svolte da più di un decennio ed il Comune di Carlentini, regolarmente convocato, non ha sollevato alcuna richiesta di riconoscimento di misure compensative in tale sede, esprimendo semplicemente parere favorevole agli interventi).

Per la parte ricorrente, inoltre, la contestata delibera richiede comunque alla Regione Siciliana "*la rivisitazione del titolo emesso al fine di renderlo conforme alle norme vigenti*", richiesta che, però, rende la delibera medesima illogica, ed ancor più illegittimi i provvedimenti adottati dall'Amministrazione comunale in sua applicazione, nella misura in cui gli operatori vengono invitati a sottoscrivere immediatamente la convenzione ed alla corresponsione delle misure compensative, prima ancora che la Regione Siciliana abbia assunto qualsivoglia determinazione in merito ai provvedimenti di autorizzazione unica rilasciati in passato.

In particolare, aggiunge l'esponente, la pretesa applicazione in relazione ad impianti già autorizzati, comporterebbe una grave violazione anche, in senso più ampio, delle norme generali che regolano il rapporto tra il privato e la pubblica amministrazione (incidere su un titolo autorizzativo legittimamente rilasciato per far valere un proprio presunto interesse intaccherebbe il legittimo affidamento riposto dalla società sul consolidamento del titolo abilitativo in relazione al proprio impianto e l'introduzione di oneri aggiuntivi a carico di soggetti che hanno già ottenuto un titolo autorizzatorio comprometterebbe l'autonomia decisionale della società, atteso che se le misure compensative fossero introdotte in una fase

successiva, quando gli impianti sono già stati non solo autorizzati, ma anche realizzati, l'imprenditore si troverebbe privo della possibilità di effettuare tali scelte e valutazioni, avendo già sviluppato il progetto e sostenuto, presumibilmente, investimenti sostanziali).

Infine, la parte ricorrente ha richiamato la giurisprudenza costituzionale circa la declaratoria di illegittimità dell'art. 2, comma1, lett. c) della Legge della Regione Puglia 10 novembre 2023, n. 27 che consentiva l'applicazione delle misure di compensazione territoriale, nel settore del gas, anche a impianti e infrastrutture che avessero già ottenuto l'autorizzazione unica alla data di entrata in vigore delle disposizioni nonché la giurisprudenza del Tribunale adito.

2. Il Comune di Carlentini ha contrastato le domande articolate dalla società ricorrente.

3. Il ricorso merita di essere accolto nei sensi in appresso specificati.

3.1. Il Collegio ritiene opportuno evidenziare quanto segue.

a) le misure di compensazione comprendono tutti gli interventi rivolti a ridurre gli effetti deteriori dell'impatto di un'opera da realizzare sul contesto ambientale in cui è collocata e di esse la Corte costituzionale, con la sentenza 26 marzo 2010, n. 119 ha fornito una chiara definizione, laddove ha affermato che *“per misure di compensazione s'intende, in genere, una monetizzazione degli effetti deteriori che l'impatto ambientale determina, per cui chi propone l'installazione di un determinato impianto s'impegna ad assicurare all'ente locale cui compete l'autorizzazione determinati servizi o prestazioni. La legge statale vieta tassativamente l'imposizione di corrispettivo (le cosiddette misure di compensazione patrimoniale) quale condizione per il rilascio di titoli abilitativi per l'installazione e l'esercizio di impianti da energie rinnovabili, tenuto anche conto che, secondo l'ordinamento comunitario e quello nazionale, la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono libere attività d'impresa soggette alla sola autorizzazione amministrativa della*

Regione (art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, in attuazione dell'art. 6 della direttiva 2001/77/CE). Devono, invece, ritenersi ammessi gli accordi che contemplino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, nel senso che il pregiudizio subito dall'ambiente per l'impatto del nuovo impianto, oggetto di autorizzazione, viene "compensato" dall'impegno ad una riduzione delle emissioni inquinanti da parte dell'operatore economico proponente".

Pertanto, le "misure di compensazione" si distinguono dalle "misure di mitigazione ambientale" o di "riequilibrio ambientale", poiché non strettamente collegate all'opera da realizzare, la quale resta immutata nella sua composizione e negli effetti che produce.

E' corretto, pertanto, affermare che con le misure compensative si intende sostituire una risorsa ambientale che si assume essere deteriorata con una risorsa equivalente (in ciò consisterebbe la compensazione); ne consegue che la risorsa acquisita dalla cittadinanza in sostituzione può essere anche una risorsa meramente patrimoniale, per la natura illimitatamente scambiabile del denaro (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 30 marzo 2022, n. 2346);

b) la giurisprudenza costituzionale (Corte cost., 23 marzo 2021, n. 46) ha altresì precisato quanto segue.

L'art. 12, comma 6, decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 riferiva il divieto alle sole Regioni, titolari del potere autorizzatorio e alle Province, in quanto delegate dalle Regioni a provvedere al rilascio dell'autorizzazioni unica: era infatti disposto che l'autorizzazione non potesse essere subordinata a "*misure di compensazione*" e che la stessa non poteva prevederle a favore dell'ente che rilasciava l'autorizzazione, la Regione o la Provincia, appunto.

L'art. 1, comma 5, legge 23 agosto 2004, n. 239, nella formulazione vigente (poi modificata dal decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito in legge con modificazioni 11 novembre 2014, n. 164 che ha esteso il diritto alla stipulazione degli accordi anche agli "*enti pubblici territoriali*") prevedeva che: "*Le regioni e gli enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione di nuove*

infrastrutture energetiche ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti hanno diritto di stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387".

La sentenza della Corte costituzionale 14 ottobre 2005, n. 383, pronunciando sull'art. 1, comma 4, lett. f), della legge 23 agosto 2004, n. 239, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'esclusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili dalla previsione di misure di compensazione e di riequilibrio ambientale.

L'art. 1, comma 5, legge 23 agosto 2004, n. 239 consentiva allo Stato e alle Regioni di prevedere - allo scopo di garantire l'adeguato equilibrio territoriale nella localizzazione delle infrastrutture energetiche, nei limiti consentiti dalle caratteristiche fisiche e geografiche delle singole Regioni - eventuali misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale qualora esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale.

La sentenza della Corte costituzionale 26 marzo 2010, n. 119 (prima citata) ha espressamente riconosciuto l'ammissibilità di accordi che contemplino misure di compensazione e di riequilibrio ambientale, sul presupposto che il Legislatore abbia vietato solamente che il rilascio di titoli abilitativi per l'installazione e l'esercizio di impianti da energie rinnovabili sia condizionato a misure di compensazione patrimoniale (come, peraltro, ribadito dalla sentenza Corte cost. 1 aprile 2010, n. 124).

Il cambio del quadro regolatorio si è avuto solamente con il D.M. 10 settembre 2010 del Ministero dello sviluppo economico il cui allegato 2 conteneva le *"Linee guida per il procedimento di cui all'art. 12 decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione*

di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi”, per aver queste:

- (sul piano procedurale) stabilito che le eventuali misure di compensazione devono essere definite nell’ambito della conferenza di servizi, sentiti i Comuni interessati, cui era precluso, pertanto, concordarle autonomamente con gli operatori economici, essendo tenuti ad accordarsi nel contesto procedimentale finalizzato all’emanazione del provvedimento di autorizzazione unica;
- (sul piano oggettivo) ridotto notevolmente il novero delle misure compensative ammesse, escludendo espressamente la possibilità di imporre misure compensative di carattere *“meramente patrimoniale”*, essendo, invece, possibile prevedere solo misure compensative *“di carattere ambientale e territoriale”*, le quali, comunque, *“non possono...essere superiore al 3 per cento dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti derivanti dalla valorizzazione dell’energia elettrica prodotta annualmente dall’impianto”*;
- (sul piano soggettivo) specificato che è possibile imporre misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale solo in caso di *“concentrazioni territoriali di attività, impianti ed infrastrutture ad elevato impatto territoriale”*;
- sostanzialmente previsto una disciplina più restrittiva per le autorizzazioni rilasciate successivamente alla data di entrata in vigore (fissata al 3 ottobre 2010).

L’art. 1, comma 953, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha risolto la situazione di squilibrio venutasi a determinare a seguito dell’adozione delle predette Linee guida, tale per cui gli stessi operatori economici, nel medesimo settore delle energie rinnovabili, comprensive dell’energia eolica, erano soggetti a regole diverse quanto alle misure compensative e di riequilibrio ambientale in ragione della collocazione temporale (del provvedimento di) rilascio dell’autorizzazione unica, mediante:

- l’imposizione di un obbligo di revisione degli accordi bilaterali di cui all’art. 1, comma 5, legge 23 agosto 2004, n. 239 stipulati prima del 3 ottobre 2010 (data di

entrata in vigore delle Linee guida) per renderli conformi ai criteri posti con le Linee guida stesse (vero e proprio “*obbligo a contrarre*” lo definisce la Corte costituzionale, non “*mera esortazione*”);

- la previsione della piena validità di detti accordi – pur oggetto dell’obbligo di revisione *pro futuro* – per i quali è detto che “*manten[gono] piena efficacia*” con il conseguente effetto per cui “*i proventi economici liberamente pattuiti dagli operatori del settore con gli enti locali (...) restando acquisiti nei bilanci degli enti locali*”;

- la precisazione che gli importi già erogati e da erogare in favore degli enti locali concorrono alla formazione del reddito d’impresa del titolare dell’impianto alimentato da fonti rinnovabili, con conseguente deducibilità a fini fiscali (anche quando derivanti dall’adempimento di misure di compensazione e riequilibrio ambientale di contenuto meramente patrimoniale).

La Corte costituzionale ha concluso nel senso della ragionevolezza complessiva dell’art. 1, comma 953, della legge 30 dicembre 2018, n. 145: nel loro insieme le misure previste dal Legislatore hanno l’obiettivo “*a un tempo di garantire la concorrenza, riallineando le condizioni degli operatori del settore, quanto all’onere delle misure compensative e di riequilibrio ambientale, e altresì di promuovere la tutela dell’ambiente e del paesaggio con misure compensative specifiche e non già (solo) per equivalente*” (cfr. cit. Cons. Stato, sez. IV, 30 marzo 2022, n. 2346).

3.2. La giurisprudenza ha già chiarito l’operatività in ambito regionale sia del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (e del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28) sia - *in parte qua* - delle Linee guida statali del 10 settembre 2010; in particolare, con l’art. 105 della legge reg. Sic. 12 maggio 2010, n. 11 la Regione Siciliana ha previsto l’adozione di apposito decreto attuativo del Presidente della Regione, il quale è poi intervenuto (18 luglio 2012, n. 48), operando, per quanto qui di interesse, un rinvio al D.M. statale sopracitato anche con riferimento agli

impianti fotovoltaici, salve le ulteriori disposizioni dettate dal medesimo regolamento (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. V, 13 giugno 2023, n. 1856; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 3 febbraio 2023, n. 299).

3.3. Fermo quanto sopra, gli atti avversati sono illegittimi in quanto prevedono misure compensative in contrasto con il complessivo assetto normativo della materia.

In particolare, i provvedimenti comunali avversati risultano adottati in violazione del citato D.M. del 2010 per una pluralità di ragioni.

In primo luogo, si è già detto che *“le misure compensative sono definite in sede di conferenza di servizi, sentiti i Comuni interessati, anche sulla base di quanto stabilito da eventuali provvedimenti regionali e non possono unilateralmente essere fissate da un singolo Comune”* (così D.M. 10 settembre 2010); nel caso in esame, invece, le contestate misure sono frutto di una iniziativa autonoma e unilaterale del Comune resistente, assunta al di fuori della conferenza di servizi (cfr. T.A.R. Friuli Venezia Giulia, sez. I, 28 febbraio 2022, n. 107).

In secondo luogo, non risultano espresse considerazioni sulle caratteristiche e dimensioni dell'impianto in questione e dal suo impatto sull'ambiente; per tale ragione le misure non sono concrete e realistiche. In sintesi, le contestate misure non contengono una specifica valutazione delle caratteristiche dell'impianto autorizzato, del suo specifico impatto ambientale e territoriale né del rapporto/correlazione tra gli obblighi imposti e l'impatto dell'impianto.

La riconosciuta fondatezza dei sopra richiamati profili di illegittimità, sufficiente a determinare la caducazione degli atti avversati, consente l'assorbimento delle restanti ragioni di censura.

4. Conseguentemente, il ricorso deve essere accolto per le ragioni di cui sopra, con annullamento degli atti impugnati nei sensi innanzi precisati, assorbendo le restanti censure.

5. La natura interpretativa delle questioni esaminate giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti, salvo l'obbligo di refusione del

contributo unificato, a carico dell'Amministrazione comunale resistente, a favore della parte ricorrente (posto che, nel processo amministrativo, l'obbligazione di pagamento del contributo unificato è tale *ex lege* per un importo predeterminato e grava in ogni caso sulla parte soccombente, essendo sottratta alla potestà del giudice, sia quanto alla possibilità di disporre la compensazione, sia quanto alla determinazione del suo ammontare: cfr. Cons. Stato, sez. V, 15 febbraio 2024, n. 1531).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi specificati e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati. Spese compensate, salvo l'obbligo di refusione del contributo unificato, a carico dell'Amministrazione comunale resistente, a favore della parte ricorrente. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Pancrazio Maria Savasta, Presidente

Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario, Estensore

Calogero Commandatore, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Giovanni Giuseppe Antonio Dato

IL PRESIDENTE

Pancrazio Maria Savasta

IL SEGRETARIO